



REGOLE D'AMPEZZO
PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO



MODALITÀ PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI sul territorio di Cortina d'Ampezzo

Legge regionale Veneto 19.08.1996, n. 23



1. Per poter effettuare la raccolta dei funghi sul territorio di Cortina d'Ampezzo è necessario avere con sé la ricevuta del versamento del contributo giornaliero, settimanale, mensile oppure annuale, e un documento di identità valido.

Il contributo costituente titolo autorizzativo per la raccolta deve essere versato secondo le seguenti modalità:

– Con pagamento in contanti presso gli uffici delle Regole d'Ampezzo (da lunedì a venerdì in orario 8:00-12:00 e 14:30-18:00) o del Museo d'Arte Moderna "Mario Rimoldi" (luglio e agosto, da martedì a domenica in orario 10:30-12:30 e 16:00-20:00), entrambi ubicati presso la "Ciasa de ra Regoles", a Cortina d'Ampezzo in via mons. P. Frenademez n° 1.

– Con bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alle Regole d'Ampezzo: IT 54 S 08511 61070 0000 0000 2052.

La causale del bonifico deve indicare "Raccolta funghi" con nome e cognome dell'interessato, più la data o il periodo per i quali il permesso viene pagato (p.es. "Raccolta funghi, Mario Rossi, giornaliero 03.08.2018").

Giornaliero (euro 20,00): valido il giorno indicato nella causale del versamento.

Settimanale (euro 40,00): valido per sette giorni dalla data indicata nella causale.

Mensile (euro 70,00): valido per 30 giorni dalla data indicata nella causale.

Annuale (75,00 euro): valido per 365 giorni dalla data indicata nella causale.

2. I cittadini residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo sono esentati dal versamento e, quindi, possono raccogliere funghi gratuitamente negli orari e nei giorni stabiliti da legge e regolamento. Dovranno comunque avere con sé un documento di identità valido.

3. All'interno dei confini del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo è consentita la raccolta dei funghi solo ai Regolieri residenti, in quanto aventi diritto a norma di legge e di Laudo. Non è consentita la raccolta ad altri cittadini, benché residenti.

4. La quantità giornaliera pro capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie indicate in nota (*).

5. I giorni nei quali la raccolta è consentita sono i seguenti: **martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.**

6. 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo; da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita; euro 78,00 moltiplicati per ogni chilogrammo, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita.

Per maggiori dettagli ed informazioni è possibile consultare la Legge regionale del Veneto 19.08.1996, n. 23 e l'apposito regolamento applicativo per Cortina d'Ampezzo. Entrambi possono essere scaricati dal sito www.regole.it nella sezione "Regolamenti, bandi, modulistica".

Regole d'Ampezzo
Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo
Via mons. P. Frenademez, 1
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 0436 2206 / 0436 866222 – e-mail: info@regole.it / alessandra@regole.it

(*) *Agrocybe aegerita* (pioppini), *Amanita caesarea* (ovoli), *Boletus* gruppo *edulis* (porcini), *Calocybe gambosa*, *Trycholoma georgii* (fungo di S. Giorgio, prugnolo), *Cantharellus cibarius* (finferlo, gallinaccio), *Cantharellus lutescens* (finferla), *Clitopilus prunulus* (prugnolo), *Clitocybe geotropa*, *Craterellus cornucopioides* (trombetta da morto), *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo), *Morchella* (spugnola) tutte le specie compresi i generi *mitrophora* e *verpa*, *Polyporus poes caprae*, *Tricholoma gruppo terreum* (morette), *Russula virescens* (verdone).